

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 213ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 14 e 15 dicembre 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 16 novembre 1983, sulla «proposta di quindicesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Proroga del termine per l'attuazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto da parte della Repubblica ellenica»,

vista la decisione presa il 22 novembre 1983 dal proprio ufficio di presidenza e approvata dall'Assemblea plenaria il 15 dicembre 1983, di designare un relatore generale, conformemente all'articolo 18 del regolamento interno, con l'incarico di preparare un parere in materia,

ascoltata la relazione presentata dal relatore generale, signor A. Dassoulas,

visto quanto deliberato il 15 dicembre 1983 (213ª sessione plenaria del 14 e 15 dicembre 1983),

HA ADOTTATO

all'unanimità

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta diretta a prorogare di due anni il termine in causa.

Pur essendo consapevole che per motivi di ordine tecnico la Repubblica ellenica non è in grado di introdurre l'IVA entro il 1° gennaio 1984, il Comitato confida che non venga richiesto alcun rinvio oltre il 31 dicembre 1985.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François CEYRAC

Parere in merito ad una proposta di raccomandazione del Consiglio alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro cooperazione nella gestione commerciale del traffico internazionale di viaggiatori e di merci per ferrovia

(84/C 35/09)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 191 del 16 luglio 1983, pagina 10.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 19 luglio 1983 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 213^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 14 e 15 dicembre 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio del 19 luglio 1983 di chiedergli di formulare un parere sulla proposta summenzionata ⁽¹⁾,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «Trasporti e comunicazioni» la stesura del parere in materia (decisione del 29 luglio 1983 — articolo 22 del regolamento interno),

ascoltata la relazione presentata dal relatore Querleux (articolo 29 del regolamento interno),

visto il parere adottato da tale sezione il 7 dicembre 1983 (154^a riunione),

visto quanto deliberato dai propri membri il 15 dicembre 1983 (213^a sessione plenaria del 14 e 15 dicembre 1983),

considerata la risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1981 concernente la politica ferroviaria della Comunità, nella quale il Consiglio esprime l'opinione che nel quadro della politica comune dei trasporti occorra concentrarsi soprattutto sul consolidamento della cooperazione internazionale nel settore commerciale,

HA ADOTTATO

all'unanimità

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato non muove obiezioni di fondo sulla proposta di raccomandazione in esame. Esso ha peraltro appreso che il testo è stato elaborato dopo scambi di vedute con il gruppo delle aziende

ferroviarie dei paesi della Comunità, le quali si sono globalmente dichiarate d'accordo.

1.2. Il Comitato constata che, in materia di trasporto, sia di viaggiatori che di merci, le aziende ferroviarie applicano già (spesso da anni) gran parte delle misure di cooperazione commerciale contenute nella proposta di raccomandazione. Quest'ultima è nondimeno interessante in quanto invita le aziende ferroviarie a proseguire su questa via e, per il tramite delle comunicazioni periodiche da presentare alla Commissione, le induce a fare regolarmente il punto sui progressi registrati e sullo stato di avanzamento delle finalità commerciali stabilite tra di esse a titolo bilaterale o multilaterale.

1.3. Il Comitato approva la formula della «raccomandazione», unica compatibile con l'autonomia di gestione riconosciuta alle aziende ferroviarie.

1.4. Pur ammettendo che tale aspetto esula dal quadro specifico della proposta di raccomandazione, il Comitato rammenta, come ha già fatto a più riprese, che, in mancanza di reali misure di armonizzazione delle condizioni di concorrenza tra i vari modi di trasporto, specie nel campo delle condizioni di lavoro, e dato che non esistono né una tariffazione per l'uso delle infrastrutture, né una sufficiente dotazione di mezzi finanziari d'investimento, la totalità o una parte delle aziende ferroviarie potranno provare difficoltà a realizzare concretamente gli obiettivi debitamente studiati e pianificati, stabiliti dai piani di cooperazione commerciale.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato approva senza riserve gli obiettivi generali riassunti nell'articolo 1 della raccomandazione, secondo i quali le aziende ferroviarie devono

⁽¹⁾ GU n. C 191 del 16. 7. 1983, pag. 10.

in via prioritaria superare il frazionamento che ancora sussiste nell'offerta di servizi ferroviari e presentarsi ai viaggiatori e agli spedizionieri sul mercato dei trasporti internazionali come un trasportatore unico.

2.2. Il Comitato considera l'impostazione sviluppata negli articoli 2, 3 e 4 del tutto conforme alle modalità tecniche per un'efficace gestione d'interessi:

— la definizione in comune delle esigenze della clientela mediante studi di marketing, volti a

rendere ottimale il rapporto qualità/costo delle offerte,

— l'elaborazione di strategie di vendita fondate su tariffe dirette semplici (escludendo qualsiasi giustapposizione additiva di tariffe nazionali) rapidamente adattabili in funzione della situazione del mercato dei trasporti, grazie ad un ampio ventaglio di deleghe di potere da una rete all'altra,

— lo scambio permanente di informazioni sui costi, sul miglioramento della produttività e sull'affidabilità dei servizi.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François CEYRAC

Parere in merito ad

- **una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alle proposte per una politica equilibrata nel campo dei combustibili solidi**
- **una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un sostegno finanziario comunitario a favore delle industrie produttrici di combustibili solidi della Comunità**

(84/C 35/10)

Il testo della comunicazione che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La proposta è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 232 del 30 agosto 1983 pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

La Commissione, in data 27 giugno 1983, e il Consiglio, in data 6 agosto 1983, hanno deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla comunicazione e sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 213ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 14 e 15 dicembre 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.